

ORDINANZA N. 12

OGGETTO: STAGIONE INVERNALE – PRESCRIZIONI VIABILITÀ

IL SINDACO

RICHIAMATO:

- il T.U. degli EE. LL. (D.L.vo n. 267/2000);
- la legge regionale n. 5/2001 “Organizzazione delle attività regionali di Protezione civile”;
- il Codice della Strada, il Regolamento di esecuzione e le successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. n. 54/1998 (Sistema autonomie locali in VdA) e successive modificazioni;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di polizia rurale;

RICHIAMATO, inoltre, l’ordinanza n. 11/10 “Chiusura strada TzaTé – Caillà e Tzaté/lago Lod”;

DATO ATTO che anche quest’anno:

- durante il periodo di massimo afflusso di turisti, l’aumento della popolazione domiciliata presso il Comune, richiede, per motivi di sicurezza, di ridurre allo stretto necessario la circolazione di veicoli a motore nel territorio comunale ed in particolare sulla piazza del capoluogo;
- per garantire un’agevole e sicura viabilità pedonale, risulta necessario vietare l’utilizzo di sci, bob, slitte e similari lungo le strade comunali;

DATO ATTO, inoltre che per motivi d’interesse pubblico e in ragione delle particolari esigenze di continuità dell’attività agricola locale, risulta opportuno consentire la circolazione dei veicoli impegnati in attività agricole e in attività comunali o d’interesse pubblico (mezzi di soccorso, della Polizia locale, della Chamois servizi, riparazione di guasti alle reti pubbliche, etc.);

ORDINA

1. dal 30/12 al 9/01, il divieto di circolazione dei mezzi a motore, già autorizzati dal Comune, lungo la piazza del capoluogo, con eccezione dei mezzi impegnati in attività agricole e di quelli impegnati in attività comunali (compresi gli appaltatori comunali) o d’interesse pubblico – compreso lo sgombero neve - e del mezzo utilizzato per il trasporto delle merci destinate all’unico esercizio di vicinato del Comune (esclusivamente per tale attività);
2. dal 30/12 al 25/04/2010 è vietata la circolazione con gli sci ai piedi o l’utilizzo di slittini o similari lungo le strade comunali (ad eccezione del loro utilizzo per trasporto piccoli colli o bambini);

RAMMENTA

CHE, a norma dell’articolo 650 C.P., Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206,00.

CHE contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Chamois, lì 29.12.2010

IL SINDACO
- il Sindaco Remo DUCLY -

AG/